

*Giuseppe Carlo Sanna*

DOTTORE COMMERCIALISTA

REVISORE CONTABILE

Via Stanis Manca, 5-07100 Sassari

Tel. e fax 079296180

Giuseppe\_Carlos@hotmail.com

## **Parere del Revisore dei Conti Dell'Unione dei Comuni del Coros**

\* \* \*

Il Revisore dei Conti dell'Unione dei Comuni del Coros, Dott. Giuseppe Carlo Sanna;

- **VISTA** la proposta di Deliberazione della Giunta dell'Unione n. 7 del 17/01/2020 e relativi allegati e successive modifiche ed integrazioni trasmessa in data 4/2/2020.
- **VISTO** l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001 che dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- **VISTO** l'art. 6 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal D. Lgs 25 maggio 2017, n. 75, in materia di "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- **VISTO** l'art. 1 comma 557-quater legge 27 dicembre 2006, n. 296 ai sensi del quale gli enti sono tenuti a rispettare, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013;
- **VISTO** l'art. 1, comma 562 della Legge n. 296/2006 che recita *"per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008. Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558."*
- **VISTO** l'art. 1, comma 424 della legge 190/2014 che stabilisce che le regioni e gli enti locali per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della norma e alla ricollocazione nei propri ruoli degli esuberanti destinatari dei processi di mobilità;
- **VISTA** la nota del Dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio per l'organizzazione del lavoro pubblico, PROT. 42335 –P4-17.1.7.3 del 11.08.2016 (servizi assunzioni e mobilità) con la quale si dispone che per la Regione Sardegna e gli Enti che insistono sul loro territorio, sono ripristinate, ove vi siano risorse disponibili, le ordinarie facoltà di assunzione di personale previste dalla normativa vigente, riferite all'annualità 2016 e 2015, e alle annualità anteriori al 2015;
- **Visto** l'art. 14, co.1, L.R. 4/2/2016.

- **VISTE** le seguenti proposte e deliberazioni
  - A. Deliberazione n. 4 del 6/3/19 “Approvazione dotazione organica provvisoria, programma triennale del fabbisogno del personale 2019-2021 e piano annuale assunzioni;”
  - B. Deliberazione n. 30 del 30/05/19 “Approvazione Piano esecutivo di gestione e Piano della Performance 2019”;
  - C. Delibera di G.U. n. 3 del 22/01/2020 “Approvazione Piano di azioni positive triennio 2020-2022 ex art. 48 Decreto Legislativo 11 aprile 2006 n. 198.”;
  - D. Deliberazione n. 5 del 22/01/2020 “Ricognizione annuale della presenza di personale in soprannumero e delle condizioni di eccedenza. Anno 2020”;
- **VISTO** l’articolo 33 del D.Lgs. n.165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, che ha introdotto l’onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- **CONSIDERATO** che le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare;
- **VISTA** la proposta di deliberazione di Giunta, avente ad oggetto: “Approvazione dotazione organica provvisoria, programma triennale del fabbisogno del personale 2020-2022 e piano annuale assunzioni.”, unitamente agli allegati.
- **VISTI** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, come modificati dall’art.3 del D.L. 174/2012 convertito dalla Legge n.213/2012 espressi dal dirigente e segretario dell’ente;

per tutto quanto sopra espresso, ai sensi dell’art. 19, comma 8 della L. 448/2001, a seguito dell’istruttoria svolta,

**certifica**

che la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2020-2022 è improntata al principio di riduzione complessiva della spesa del personale in quanto sussiste il rispetto del limite di cui all’art. 1, comma 562 della Legge n. 296/2006;

**esprime**

parere favorevole alla proposta di deliberazione di Giunta Comunale, avente ad oggetto: “Approvazione dotazione organica provvisoria, programma triennale del fabbisogno del personale 2020-2022 e piano annuale assunzioni.”.

Sassari, li 08/02/2020

**IL REVISORE DEI CONTI**  
Dott. Giuseppe Carlo SANNA

